



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;

VISTO, l'articolo 26, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per la cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale;

VISTO l'articolo 26, comma 9, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, che stabilisce le diverse finalità dei Fondi di solidarietà bilaterali;

VISTO l'articolo 26, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che per le finalità di cui al comma 9, i fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2015 n. 22763 per l'attuazione delle misure di sostegno al reddito per il settore call center;

VISTO il decreto 4 agosto 2023, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze che ha istituito, presso l'INPS, il *"Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni"*, ai sensi del predetto articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2015, nel cui ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali;

CONSIDERATO che il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, del sopracitato decreto 4 agosto 2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l’articolo 1, comma 195;

RITENUTO necessario, al fine di semplificare l’azione amministrativa e garantire la speditezza delle procedure di approvazione, emanare un decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, che regolamenti le modalità relative all’accesso alle misure di sostegno al reddito e garantisca le esigenze di tutela dei lavoratori del settore call center, fornendo agli interessati un chiaro quadro di riferimento;

DECRETA

Articolo 1

In favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione, è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Articolo 2

L'indennità di cui all'articolo 1 può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

Articolo 3

La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.

Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5, l'accordo in sede ministeriale può prevedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Articolo 4

A carico delle imprese che presentano domanda di fruizione del trattamento di cui all'articolo 1 del presente decreto è stabilito un contributo addizionale nella misura prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

In materia di contribuzione figurativa si applica quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo sopra menzionato.

Articolo 5

L'onere complessivo, pari ad euro 20.000.000,00 (*ventimilioni/00*) per l'anno 2025 è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'INPS provvede al monitoraggio relativo all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al periodo precedente, dandone comunicazione con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Articolo 6

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di integrazione salariale, in quanto compatibili.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2015 n. 22763 per l'attuazione delle misure di sostegno al reddito per il settore call center è da intendersi abrogato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

